



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI" ASCIANO

Via San Francesco, 1 – 53041 Asciano (SI) Tel.: 0577/718357

C.M. SIIC814003 – C.F. 92031340521

www.icpertini.edu.it

e-mail: siic814003@istruzione.it - siic814003@pec.istruzione.it



Prot. N° 3126

Asciano, 18/04/2025

Oggetto: Determina a Contrarre per assegnazione incarico fiduciario brokeraggio assicurativo – triennio 2025-2028

Alla Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sito Web
Al fascicolo digitale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Posta** la necessità di procedere all'acquisizione di contratti assicurativi, tra cui l'acquisizione delle coperture assicurative di Responsabilità Civile dell'Istituto e degli Infortuni degli alunni e personale scolastico;
- Visto** **il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023** e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** in particolare l'articolo 1 del D.Lgs. n. 36/23, **Principio del risultato**, comma 4, che indica come il risultato costituisca il criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;
- Visto** in particolare l'articolo 17 del D.Lgs. n. 36/23 Fasi delle procedure di affidamento, che prevede in caso di affidamento diretto, l'atto della decisione a contrarre, individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e tecnico professionale;
- Visto** **l'allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/23**, Principio dell'autoorganizzazione della stazione appaltante, che riconosce alle amministrazioni appaltanti la possibilità di stabilire una disciplina specifica in ordine alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, e che le indagini di mercato devono svolgersi nelle modalità ritenute più idonee dalla stazione appaltante;
- Vista** la Legge n. 241/90, per quanto riguarda i Principi generali dell'attività amministrativa non regolati D.Lgs. n. 36/23;
- Visto** **in particolare l'articolo 49 del D.Lgs. n. 36/23, Principio di rotazione, comma 4**, che prevede in riferimento alla struttura del mercato, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, che il contraente uscente possa essere individuato quale affidatario diretto;
- Visto** **in particolare l'articolo 49 del D.Lgs. n. 36/23, Principio di rotazione, comma 6**, che prevede che sia comunque possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
- Visto** in particolare l'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/23, Procedure per l'affidamento, comma 1 lettera b) che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alle prestazioni richieste;
- Visto** **il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018**, Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, in relazione all'art. 43 comma 7, che classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa;
- Visto** **il Programma Annuale 2025**, approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 11 del 12/02/2025;

- Considerata** la necessità di rendicontare alla propria utenza a norma dell'art. 1713 del Codice Civile le scelte operate, fornendo adeguati strumenti per valutare la congruità tecnica delle proposte formulate dalle compagnie assicurative rispetto alle esigenze di maggior copertura possibile dei rischi;
- Ravvisata** l'opportunità di ricorrere alla figura dell'intermediario assicurativo (broker) per assistere l'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni del Codice delle Assicurazioni private (art. 109 D. Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni) compresa l'assistenza e la consulenza in relazione alla gestione delle pratiche dei sinistri;
- Posto** che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa che si aggiudica il contratto;
- Vista** la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che *"l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione"*;
- Considerato** che l'incarico non è un contratto autonomo, ma ancillare al contratto assicurativo e che inoltre non generando pagamenti a favore del broker o altri flussi finanziari, **non necessita di CIG**;
- Vista** la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicurative (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che: "sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto";
- Verificato** che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 228; e che in ogni caso l'acquisizione delle coperture è neutrale sulla spesa pubblica e non comporta alcun onere economico in capo all'Amministrazione o all'utenza assicurata. La remunerazione del broker è infatti costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa a cui viene assegnato il contratto. Tale commissione viene distratta dalle commissioni agenziali che le compagnie assicurative precalcolano a tariffa in favore della propria rete agenziale e non può pertanto generare maggiori costi in capo all'Amministrazione e/o all'Utenza;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DATO ATTO CHE

questa Amministrazione Scolastica (di seguito per brevità Amministrazione), per la necessità di procedere alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei propri rischi, in un'ottica di razionalizzazione assicurativa e conseguimento di economie di gestione, ha stabilito di avvalersi della consulenza ed assistenza di un broker di assicurazioni per reperire sul mercato, alle migliori condizioni possibili, i prodotti assicurativi più rispondenti alle predette esigenze.

La società di brokeraggio deve fornire all'Amministrazione le informazioni tecniche relative all'individuazione dei rischi, alle statistiche dei danni, oltre ad una ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sul mercato, con annesse informazioni in ordine ai capitali, alle retribuzioni, ai massimali, ai limiti e alle franchigie. Deve inoltre, all'esito di tale preliminare consulenza, assistere l'Amministrazione nella predisposizione dei documenti e degli strumenti tecnici necessari per le consultazioni di mercato che si renderanno necessarie per l'individuazione degli operatori economici.

In Particolare Il servizio di brokeraggio ha effetto dalla data di sottoscrizione e resta valido per la durata di anni 3 (tre) a far data dalla decorrenza della polizza, e resta valido sino alla scadenza dell'ultima annualità

dei contratti intermediati, fatta salva la facoltà di recesso dell'Amministrazione esercitabile ad ogni scadenza intermedia annuale con preavviso di 60 giorni

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati,

di procedere alla scelta dell'intermediario assicurativo (broker) secondo una procedura ad affidamento diretto all'operatore economico denominato Logica Insurance Broker Srl, con sede legale in piazza Amendola, 3 - 20149 Milano RUIAR B000340640, in quanto rispondente alle esigenze dell'Istituto.

Sulla base dei controlli effettuati l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarita Magini